

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



L'Ufficio centrale per il referendum, composto dai Signori:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1) ROSSO dott. Giovanni | Presidente |
| 2) BOCCIA dott. Ubaldo | Vice Presidente |
| 3) VINCI ORLANDO dott. Calogero | Vice Presidente |
| 4) MILANO dott. Ugo | Componente |
| 5) MAZZACANE dott. Francesco | " |
| 6) BOSELLI dott. Aldo | " |
| 7) MOSCONE dott. Cesare | " |
| 8) FABI dott. Bruno | " |
| 9) MIANI dott. Alberto | " |
| 10) PEDRONI dott. Modestino | " |
| 11) DELFINI dott. Giuseppe | " |
| 12) TRESCA dott. Ruggiero | " |
| 13) CHESSA dott. Matteo | " |
| 14) ALIBRANDI dott. Alfonso | " |
| 15) TARTAGLIONE dott. Girolamo | " |
| 16) MANUNZA dott. Siro | " |
| 17) MARTORANO dott. Michele | " |
| 18) DE MARCO dott. Francesco | " |
| 19) NAPOLETANO dott. Vincenzo | " |
| 20) CLEMENTE DI S. LUCA dott. Lorenzo | " |
| 21) MARTINELLI dott. Carlo | " |
| 22) BERETTA ANGUISSOLA dott. Pietro | " |
| 23) DE FALCO dott. Francesco Paolo | " |
| 24) GRELLA dott. Cesare Carlo | " |
| 25) MIGLIO dott. Vincenzo | " |
| 26) PUGLIESE dott. Domenico | " |
| 27) MANNA dott. Oscar | " |
| 28) IANNACCONE dott. Antonio | " |
| 29) PERRETTI dott. Domenico | " |

Gianni Don

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulle seguenti richieste di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione, depositate ai sensi degli artt. 28 e segg. della legge 25.5.1970 n.352 nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 1975:


- A) Richiesta di referendum abrogativo della legge 2 maggio 1974 n.195 "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", presentata ad opera dei promotori il giorno 15 maggio 1975;
- B) Richiesta di referendum abrogativo degli artt. 546, 547, 548, 549 co.2, 550,551,552,553,554,555 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930 n.1398), presentata ad opera dei promotori il 12 luglio 1975.

Ritenuto in fatto e in diritto

- che con verbale del 30 gennaio 1975 della cancelleria di questa Suprema Corte, undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roma, dichiararono di voler promuovere - ai sensi dell'art.75 della Cost., in relazione agli artt. 27 e 7 della Legge 25 maggio 1970 n.352 - la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di un referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione totale della legge n.195 del 1974 in epigrafe indicata;

- che con verbale del 5 febbraio 1975 della cancelleria di questa Suprema Corte, dodici cittadini italiani, muniti dei requisiti prescritti dalla legge, dichiararono di voler promuovere analoga iniziativa per la richiesta di un referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione delle norme del codice penale anch'esse in epigrafe indicate;

- che della prima iniziativa fu dato annuncio nella G.U. n.30 del 31 gennaio 1975 e della seconda nella G.U. n.35 del



*provam
non*

6 febbraio 1975;

- che con verbale 15 maggio 1975, del cancelliere di questa Corte, i Sigg. Quaglietta Vito, Gabrielli Dina, Ibrido Giuseppe e Mancini Cesare, iscritti - giusta verbale sopra indicato del 30 gennaio 1975 - rispettivamente ai nn. 1, 4, 6 e 10 dei promotori, presentarono formale richiesta di referendum relativo alla legge n. 195 del 1974, depositando ai sensi dell'art. 28 della citata legge n.352 del 1970, n.98 pacchi e n. 2 buste in cui dichiararono racchiusi fogli per oltre 600.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati;

- che, con verbale 12 luglio 1975 del Cancelliere di questa Corte, i signori Pannella Giacinto Marco, Zanetti Livio e Galli Maria Luisa, iscritti - giusta verbale sopra indicato del 5 febbraio 1975 - rispettivamente ai numeri 2, 7, 12 dei promotori presentarono altra formale richiesta relativa alla seconda delle iniziative depositando n. 60 scatole-pacchi nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti circa 750.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati;

- che questo Ufficio centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggiore precisione possibile del controllo - fino a stabilire la eventuale ripetizione di firme - e dei calcoli da effettuarsi, chiese di essere autorizzato dal Sig. Primo Presidente ad avvalersi della collaborazione del Centro Elettronico di Documentazione, esistente presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto;

- che l'autorizzazione fu concessa con decreto del Primo Presidente, il quale mise, altresì, a disposizione dell'Ufficio centrale i magistrati richiesti;

- che, per l'espletamento delle predette operazioni fu predisposto dal Centro Elettronico di Documentazione, d'ac-

Call

*foram
non*

cordo con il Presidente dell'Ufficio, un apposito programma di lavoro, sottoposto all'esame dell'Ufficio centrale, e da questo approvato nella seduta del 29 settembre 1975;



- che con tale progetto si disponeva, tra l'altro, a completamento dell'operazione di verifica della regolarità dei fogli e delle firme, una fase di elaborazione e trascrizione dei dati su appositi supporti, da inserirsi nell'elaboratore elettronico successivamente alle fasi della complessa operazione di verifica che dovevano essere svolte dall'Ufficio centrale coadiuvato, nella sua attività, dai Magistrati sopra indicati, da funzionari di cancelleria, coadiutori giudiziari e da personale esecutivo, tutti assunti nell'ambito dell'ufficio, in qualità di personale ausiliario;

- che il 30 settembre 1975 fu iniziata da parte dell'Ufficio e progressivamente svolta l'apertura dei plichi relativi alle due richieste depositate con la identificazione, mediante timbratura numerica, dei fogli;

- che per la richiesta relativa al referendum abrogativo della legge 2 maggio 1974 n.195 l'Ufficio ha proceduto, con l'ausilio del personale e dei mezzi anzidetti, ad un duplice esame preliminare delle sottoscrizioni, i cui dati, elaborati dal Centro Elettronico, sono così specificati:

- 1) numero dei fogli contenenti le sottoscrizioni: 13.306;
- 2) numero delle sottoscrizioni comunque esistenti: 470.534;
- 3) numero delle sottoscrizioni autenticate: 468.584;
- 4) numero delle sottoscrizioni munite dei certificati elettorali: 429.692;
- 5) altri certificati elettorali non allegati alle sottoscrizioni: 3.101.

- che tali risultati sono stati comunicati ai promotori attraverso la notificazione dell'ordinanza 14.10.1975 di que-

A circular stamp, possibly a seal or official mark, is located in the upper right quadrant of the page. It contains some illegible text or a logo. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Raffaello'.A handwritten signature in dark ink, written vertically, is located on the right side of the page. It appears to be 'Giovanni Nasso'.


sto Ufficio, emessa ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della Legge n.352 del 1970, per la eventuale presentazione di memorie dirette a contestare l'esistenza dell'accertata carenza del numero di sottoscrizioni stabilito dalla legge a corredo della richiesta di referendum;

- che i promotori della richiesta di referendum abrogativo della Legge 2 maggio 1974 n.195 hanno presentato, nel termine ad essi assegnato, memoria con la quale hanno chiesto: "...che la Corte Suprema di Cassazione:

"a) ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 31 della legge 25 maggio 1970 n.352 in relazione all'art. 75 della Costituzione; nonché dell'art. 8 comma 3 della legge 25 maggio 1970 n.352 in relazione agli artt. 75 e 3 della Costituzione (e precisamente nella seguente formulazione: "... da un notaio, o da un Cancelliere della pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal Giudice conciliatore o dal Segretario di detto comune"); voglia sospendere l'esame degli atti e provvedere a rimettere con ordinanza ad hoc gli atti medesimi alla Corte Costituzionale, per la dichiarazione del caso;

"b) rilevata la duplice ed antitetica certificazione elettorale rilasciata da alcuni Comuni (fra i quali Roma), nonché il divario esistente fra le firme autenticate e quelle munite di certificazione elettorale, secondo i dati desunti dai tabulati della Corte medesima, trasmettere gli atti all'ufficio della Procura della Repubblica territorialmente competente, perché - ove si ravvisino nei fatti su esposti estremi di reato - si proceda penalmente a carico degli operatori elettorali eventualmente responsabili."

- che la richiesta sub a) non può comunque esse-



foram
non

re accolta stante il manifesto difetto di rilevanza delle questioni proposte in quanto, come riconosciuto dagli stessi promotori, è incontestabile l'accertamento dell'Ufficio in ordine alla mancata presentazione delle sottoscrizioni, comunque apposte, nel numero previsto dalla legge;

- che la richiesta sub b) può essere accolta nel senso che la memoria del comitato promotore del referendum sia trasmessa, a cura della Segreteria di questo Ufficio, alla Procura della Repubblica di Roma - unica città espressamente indicata - per ogni eventuale iniziativa in merito ai fatti denunciati, come da contestuale verbale;


- che pertanto la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974 n.195 deve dichiararsi illegittima perchè non corredata da 500.000 sottoscrizioni;

- che riguardo alla seconda richiesta di referendum di cui in epigrafe, l'Ufficio, in 22 sedute, tenute di regola di mattina e di pomeriggio sino alla data del 14 ottobre 1975, ha aperto i 60 plichi depositati i quali risultarono contenere n. 24.915 fogli, che, progressivamente numerati, furono sottoposti ad un triplice controllo da parte dei magistrati dell'Ufficio stesso al fine di identificare la regolarità o meno di tutte le sottoscrizioni in essi contenute;

- che le sottoscrizioni così verificate vennero via via memorizzate ed elaborate in via definitiva dopo collazione dei tabulati a mezzo programmi elettronici ed a mano;


- che tale elaborazione dei dati non è stata più proseguita una volta accertato che il quorum previsto dalla legge per la dichiarazione della legittimità della richiesta di referendum era stato ampiamente raggiunto;

- che risultano completamente elaborati i dati relativi a numero 602.414 sottoscrizioni delle quali numero 557.677 regolari, numero 40.736 irregolari e numero 4.001 replicate (per coincidenza di generalità e data di nascita), comprese quelle contenenti anche irregolarità;

A circular stamp, possibly a seal or official mark, is located on the right side of the page. Below it is a handwritten signature in dark ink.

*foram
non*

- che non risulta quindi necessario decidere sulle istanze di revoca delle sottoscrizioni presentate da due firmatari;
- che in particolare le irregolarità accertate per le sottoscrizioni elaborate risultano così ripartite:
 - n. 60 per irregolarità del foglio;
 - n. 5 per mancata o parziale vidimazione;
 - n. 44 per vidimazione di fogli da parte di pubblici ufficiali appartenenti ad uffici diversi da quelli previsti dalla legge;
 - n. 38 per irregolarità della data di vidimazione del foglio;
 - n. 435 per mancata o parziale autenticazione collettiva;
 - n. 872 per numero di firme maggiore di quelle autenticate;
 - n. 168 per incompetenza territoriale del pubblico ufficiale autenticante (cancellieri, segretari comunali, conciliatori);
 - n. 104 per mancanza completa di firma (alla quale si è equiparata la presenza di manifestazioni grafiche di evidente analfabetismo);
 - n. 20 per mancanza del cognome;
 - n. 149 per totale mancanza del nome;
 - n. 143 per divergenza tra nominativo indicato e firma;
 - n. 37.320 per mancanza del certificato elettorale;
 - n. 567 per irregolarità del certificato elettorale;
 - n. 86 per mancanza di dati richiesti;
 - n. 315 per divergenza tra i dati richiesti e quelli risultanti dal certificato elettorale;
 - n. 203 per mancanza o parziale autenticazione di una o più firme e per mancata attestazione della dichiarazione di volontà di elettore analfabeta o impedito;
 - n. 382 per autenticazione di una o più firme individualmente considerate, da parte di pubblici ufficiali diversi da quelli indicati dalla legge;
 - n. 748 per altre irregolarità;
- che in conseguenza del raggiungimento del numero di firme



*horami
non*

regolari necessarie per la richiesta - che priva di ogni interesse giuridico i richiedenti, al fine della relativa contestazione delle accertate irregolarità - l'Ufficio centrale ha ritenuto superfluo emettere l'ordinanza preliminare di cui all'art. 32 co. 3 della legge 25 maggio 1970 n.352;

- che pertanto l'operazione può dichiararsi chiusa, ogni ulteriore adempimento comportando un'attività che si presenta del tutto superflua;

che, in conclusione,

- a) la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;
- b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, perchè facenti parte del numero dei promotori;
- c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di timbratura dei fogli regolari;
- d) che la richiesta di abrogazione degli articoli del codice penale sopra indicati è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata, contenente le firme di ciascun foglio;
- e) che il numero definitivo delle firme valide esaminate è di 557.677 e supera il numero di 500.000 voluto dalla legge;


PER QUESTI MOTIVI

Letti gli articoli 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 31 della Legge 25.5.1970 n.352

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

D I C H I A R A

A) illegittima, per mancanza del numero di sottoscrizioni necessarie, la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974 n.195 "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici";



A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp, there are several handwritten signatures in dark ink. One signature appears to be 'Novam' and another below it is less legible.

B) legittima la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549 secondo comma, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale (R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398).

Dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase della procedura prevista dalle norme citate.

D I S P O N E

che la presente ordinanza sia comunicata:


- all'On. Presidente della Repubblica;
- agli Onn. Presidenti delle Camere;
- all'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga notificata, a mezzo di ufficiali giudiziari, ai presentatori delle due richieste Sigg. Vito Quaglietta, Dina Gabrielli, Giuseppe Ibrido e Cesare Mancini elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Vito Quaglietta alla Via Trionfale n. 160, Roma, e Sigg. Giacinto Marco Pannella, Livio Zanetti e Maria Luisa Galli elettivamente domiciliati in Via di Torre Argentina n. 18, Roma, presso il Partito Radicale, nel termine di cinque giorni dalla data di deposito.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio centrale per il referendum, nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 1975.

Provanini Rom
Uboldo Bocca
Calgero Vincenzo
By D. D.
Amly



Judo Bacc

~~Leunig~~

Bruno Fark

~~Albert Miaz~~

Modestus ed
Luisette Kiefer
Lupus uera

Arthur Chy

Wolfgang Kauer

Ernst Carstensen

Fritz Schreyer

Richard Hartmann

Frankfurt


^{Frankfurt} ^{Haus}
Luisette Kiefer
Luisette Kiefer
Luisette Kiefer
Luisette Kiefer
Luisette Kiefer

Luigi Erella -
Tommaso De Leo
Giovanni Pugliese
Oscar Maria
Luigi Jannone
Adriano Senti

IL SEGRETARIO

Carlo Costantini

Depositata oggi, 7 novembre 1975



IL SEGRETARIO

Carlo Costantini